



# DEFINIZIONE

## BULLISMO

Il termine bullismo è la traduzione italiana dell'inglese "*bullying*" e viene definito come **un'oppressione, psicologica o fisica, ripetuta e continuata nel tempo, perpetuata da una persona più potente nei confronti di un'altra percepita come più debole**

## CYBERBULLISMO



Il cyberbullismo è definito come **un atto aggressivo, intenzionale** condotto da un **individuo o un gruppo** usando varie **forme di contatto elettronico, ripetuto nel tempo contro una vittima che non può facilmente difendersi**

# SOCIETA' E BULLISMO



«LA RIPROVA SOCIALE» filmato realizzato dalla classe 2ASE  
(A.S. 2017/2018)

# RESPONSABILITA'




**MORALE**

**GIURIDICA**



# RESPONSABILITA' MORALE


Il concetto di responsabilità deriva dal quadro dell'esperienza **etica** originaria in cui ogni uomo si trova coinvolto per il fatto stesso di essere uomo.



## **ETICA**

Ricerca di ciò che è bene per l'uomo, di ciò che è giusto fare o non fare.

Modo di comportarsi in base a ciò che ciascuno ritiene sia la cosa più giusta.



**NON E' NECESSARIO CHE SIA UNA  
LEGGE A RICONOSCERLA**

# RESPONSABILITA' MORALE

La **coscienza etica** «VALUTA» *fatti e accadimenti*, e coglie l'esigenza e l'obbligo di «dover rispondere» con una libera **assunzione di responsabilità**.

La coscienza etica  
**VIVE**

*sentimento della  
gratificazione*

per aver risposto  
correttamente  
attraverso il proprio  
agire

*sentimento  
dell'indignazione*

per non aver risposto  
correttamente  
attraverso il proprio  
agire

# RESPONSABILITA' GIURIDICA



Comportamento punito  
dalla legge con una  
SANZIONE (punizione e  
quindi conseguenza  
negativa derivante dalla  
commissione/omissione di  
un fatto).

# COMPORAMENTO

## BULLISMO

**Un'oppressione, psicologica o fisica, ripetuta e continuata nel tempo, perpetuata da una persona più potente nei confronti di un'altra percepita come più debole**

## CYBERBULLISMO

**Un atto aggressivo, intenzionale**  
condotto da un **individuo o un gruppo** usando varie **forme di contatto elettronico, ripetuto nel tempo contro una vittima che non può facilmente difendersi**

# BULLISMO

## le forze in gioco

### INTENZIONALITA'

il comportamento aggressivo viene messo in atto

**volontariamente**: il bullo agisce con il preciso obiettivo di dominare l'altro e danneggiarlo. Gli attacchi sono frutto di una pianificazione cognitiva

### ASIMMETRIA

presenza di **disuguaglianza di forza e potere** (fisico o psicologico) tra il bullo e la vittima, imputabile ad alcune componenti: età, forza fisica, sesso, abilità linguistiche, potere relazionale (es. n. amici)

### SISTEMATICITA'

le prevaricazioni sono **molteplici e reiterate nel tempo**, tanto da fissare in modo statico i ruoli di bullo e vittima


# PARTI DEL RAPPORTO



**BULLO**



**VITTIMA**



**SPETTATORI**

# BULLO

## BULLO DOMINANTE

È più forte della media dei coetanei, ha un forte bisogno di potere, dominio e autoaffermazione, è impulsivo e ha difficoltà a rispettare le regole. Ha una scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e non mostra mai sensi di colpa per gli esiti delle prepotenze. Di solito popolare soprattutto tra i più piccoli che lo considerano un modello di potere e di forza.

## BULLI GREGARI

Costituiscono un gruppetto di due o tre persone che assumono il ruolo di sobillatori o seguaci del bullo dominante.

Di solito non agiscono ma eseguono gli "ordini" del "capo". Si tratta di soggetti ansiosi, insicuri, con scarso rendimento scolastico e che a volte sono in grado a mettersi nei panni della vittima.

# VITTIMA

## VITTIMA PASSIVA


E' un soggetto debole, tendenzialmente isolato e incapace di difendersi. Mostra spesso ansia e insicurezza e ha uno scarso senso di autoefficacia perché ha qualche difficoltà nel rendimento scolastico e di solito è poco abile nelle attività sportive e di gioco e quindi tende ad essere emarginato. Non parla con nessuno delle sofferenze e dei torti subiti e tende ad autocolpevolizzarsi

## VITTIMA PROVOCATRICE

Contrattacca le azioni aggressive dell'altro anche se in maniera poco efficace. Quindi si tratta di un soggetto che subisce e agisce le prepotenze. Si tratta in genere di un maschio, irrequieto e iperattivo a volte goffo e immaturo. Assume comportamenti e atteggiamenti che causano tensione nei compagni in generale e a volte anche negli adulti provocando delle reazioni negative a proprio danno.

# GLI SPETTATORI


ASSISTERE E  
MANIFESTARE  
INTERESSE  
PER  
LE AZIONI DEL  
BULLO




MOSTRARE  
INDIFFERENZA  
ALLONTANANDOSI  
DALLA  
SITUAZIONE



INTERVENIRE  
IN DIFESA  
DELLA  
VITTIMA



# GLI SPETTATORI



**Il loro comportamento assume valore  
decisivo  
rispetto alla possibilità di favorire o  
inibire il fenomeno\***

# CYBERBULLISMO



Evoluzione del  
**BULLISMO**  
nell'era 2.0?

# BULLISMO VS

# CYBERBULLISMO

- Sono coinvolte **persone** della **scuola o compagnia**, solitamente conosciute.
- La conoscenza degli episodi di bullismo circolano all'interno di un **territorio ristretto** (classe, scuola, compagnia, gruppo sportivo).
- Le azioni del fenomeno bullismo possono accadere in **tempi definiti**: pausa ricreazione, tragitto casa-scuola, cambio negli spogliatoi
- **Contenimento** del livello di **disinibizione** del “bullo”, che dipende dalla dinamica gruppo

- Possono essere **coinvolte persone di tutto il mondo** anche non conosciute.
- Il **materiale può essere diffuso in tutto il mondo** e può permanere sui siti a lungo.
- **Alto livello di disinibizione** del “bullo” (si fanno cose che nella vita reale sarebbero più contenute)

# CYBERBULLO

**Anonimato**



**Pubblico vasto: il web**

## **PERVASIVITÀ ED ACCESSIBILITÀ**

**il cyberbullo può raggiungere la sua vittima in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo**

## **MANCANZA DI FEEDBACK EMOTIVO:**

**il cyberbullo, non vedendo le reazioni della sua vittima ai suoi comportamenti, non è mai totalmente consapevole del danno che arreca; questo lo rende più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo.**

## **MOLTIPLICAZIONE DI CYBERBULLI**

**la natura online del cyber bullismo permette che siano molti quelli che diventano cyberbulli, anche solo condividendo o promuovendo l'episodio di cyber bullismo, che finisce per replicarsi in modo indefinito.**

# VITTIMA



**Cambiamento improvviso del comportamento con gli amici, a scuola, luoghi dove socializzano.**

**Evitare l'uso di computer, telefonini e altre tecnologie per comunicare con gli altri.**

**Essere particolarmente stressati ogni volta che si riceve un messaggio**


**Può avere una scarsa conoscenza circa i rischi insiti nella condivisione delle informazioni personali su Internet**

**Essere restii a frequentare luoghi o eventi che coinvolgono altre persone.**

**Non sempre conosce il volto dell'aggressore.**

**Mostrare scarsa autostima, depressione, disturbi alimentari o del sonno.**

# SPETTATORI



## Spettatori infiniti

le persone che possono assistere ad episodi di cyberbullismo sono potenzialmente illimitate.

La diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito.

Possono essere assenti, presenti, conoscere la vittima o ignorare la sua identità. Se presenti: funzione **passiva** (se si limitano a rilevare, nelle proprie E-mail, SMS, Chat, atti di cyberbullismo diretti ad altri) o **attiva** (se scaricano – download – il materiale, lo segnalano ad altri amici, lo commentano e lo votano, diffondendolo). Il contributo attivo può essere fornito su sollecitazione del cyberbullo (**reclutamento volontario**) oppure, su spinta autonoma, senza, cioè, aver ricevuto specifiche ed espresse richieste (**reclutamento involontario**).

# CYBERBULLISMO

## le forze in gioco

### INTENZIONALITA'

il comportamento aggressivo viene messo in atto **volontariamente** ma **non ci sono luoghi o momenti più sicuri di altri**, le vittime possono temere costantemente di ricevere aggressioni ogni volta che si connettono alla rete o accendono il cellulare.

### ASIMMETRIA

La vera asimmetria in rete è legata all'**anonimato** di chi esercita la prepotenza; il potere si esprime nella capacità di utilizzare con efficacia le Tecnologie.

### SISTEMATICITA'

Non c'è bisogno di ripetere nel tempo le minacce o le offese (fatto eccezione per il cyberstalking) perché video o post pubblicati sono sempre a disposizione e gli sms possono essere inoltrati.

# CAROLINA PICCHIO



<https://www.facebook.com/Presadiretta.Rai/videos/la-storia-di-carolina-vittima-di-cyber-bullismo-sessuale/10157508893035523/>

<https://www.youtube.com/watch?v=MhjR5mFNAz8>

# TIPOLOGIE DI CYBERBULLISMO

**Flaming** : consiste in messaggi online volgari, violenti, offensivi e provocatori contenenti insulti finalizzati a suscitare battaglie verbali sui social network o nei forum;

**Harassment** (molestie): invio ripetuto di messaggi dal contenuto offensivo mirati a ferire una determinata persona alla quale si può causare un evidente disagio sia emotivo che psichico;

**Denigration** (denigrazione): insultare o diffamare qualcuno online con pettegolezzi, menzogne, dicerie e commenti crudeli, offensivi e denigratori nei riguardi delle vittime attraverso e-mail, sms, messaggistica istantanea, per danneggiare gratuitamente e con cattiveria la reputazione della persona o le sue amicizie;



# TIPOLOGIE DI CYBERBULLISMO

**Impersonation** (sostituzione di persona) o identity theft (furto di identità): il trasgressore si sostituisce alla reale persona creandosi un profilo su internet con identità fittizia utilizzando informazioni personali, foto e dati di accesso quali password e nome utente relativi all'account di qualcuno, per spedire messaggi o pubblicare contenuti deprecabili al fine di danneggiare l'immagine e la reputazione della vittima;

**Exclusion** (esclusione): consiste nell'escludere intenzionalmente un utente da un gruppo costituito su un social network (es. gruppo di amici, chat, giochi interattivi, forum telematici) con l'obiettivo di provocargli un sentimento di emarginazione;

**Cyberstalking o cyber-persecuzione** (stalking online): si intendono minacce, molestie, violenze e denigrazioni ripetute e minacciose con lo scopo di incutere nella vittima terrore e paura per la propria incolumità fisica;

# TIPOLOGIE DI CYBERBULLISMO

**Outing** (confessione pubblica di un fatto o un'esperienza personale) e **trickering** (Inganno): ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno al fine di diffondere, pubblicare e condividere in rete le informazioni private imbarazzanti o le immagini personali, rivelando segreti della persona e, quindi, violando la riservatezza delle confidenze;

**Sexting** (derivato dalla fusione delle parole inglesi sex “sesso” e texting “inviare messaggi elettronici”): invio di messaggi, testi, foto e video a sfondo sessuale che vengono divulgati tramite mezzi elettronici come smartphone e internet;

**Doxing** (il termine nasce come una contrazione del termine inglese documents “documenti”): diffusione pubblica di informazioni personali e private o altri dati sensibili della vittima tramite la rete internet, ponendo in essere un atto lesivo della privacy.

# VIOLAZIONI



Il cyberbullismo può costituire una **violazione** del **Codice penale** (illecito penale), delle **norme di diritto privato** (illecito civile), del **Codice della privacy** (D.Lgs 196 del 2003) e dei principi fondamentali della **Costituzione Italiana**.

# ***VIOLAZIONE DELLE NORME DELLA COSTITUZIONE ITALIANA***

**Art. 2 Cost.**: sono riconosciuti e garantiti i diritti inviolabili dell'uomo come la dignità della persona;

**Art. 3 Cost.**: principio di uguaglianza formale e sostanziale;

**Art. 15 Cost.**: libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione;

**Art. 30 Cost.**: è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli (culpa in educando e in vigilando);

**Art. 34 Cost.**: libero accesso all'istruzione scolastica (1- comma), obbligatorietà e gratuità dell'istruzione dell'obbligo (2- comma), riconoscimento del diritto di studio (3- comma)

# ***VIOLAZIONE DELLE MORME DEL CODICE PENALE***

- Sostituzione di persona (art. 494 del c.p.);
- Percosse (art. 581 c.p.);
- Lesione personale (art. 582 del c.p.);
- Ingiuria (art. 594 del c.p.);
- Diffamazione (art. 595 del c.p.);
- Violenza privata (art. 610 c.p.);
- Minaccia (art. 612 c.p.);
- Atti persecutori – Stalking (art. 612 bis c.p.);
- Estorsione (art. 629 c.p.);
- Danneggiamento alle cose (art. 635 c.p.);
- Molestia o Disturbo alle persone (art. 660 c.p.).



# ***VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE CIVILE***



## **Art. 2043 c.c. “Risarcimento per fatto illecito”**

secondo il quale: Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”

Quindi, la vittima del cyberbullismo può chiedere il risarcimento del danno ingiusto che ha subito con riferimento alla sua persona e/o alle proprie cose ex art. 2043 c.c.,

# RISARCIMENTO DEL DANNO

## **DANNO NON PATRIMONIALE**

da identificarsi nel danno determinato dalla **lesione di interessi** inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.

Ciò non significa che non ci sarà un risarcimento del ***danno in denaro!!!!!!***

**Danno biologico**: è il danno alla salute ed all'integrità psicofisica subito da una persona in conseguenza di un fatto illecito altrui, tutelato dall'art. 32 Cost.;

**Danno morale**: consiste nel dolore, nella sofferenza interiore, nel turbamento, nel c.d. patema d'animo che il danneggiato patisce come conseguenza del comportamento illecito altrui;

**Danno esistenziale** (definito anche danno dinamico-relazionale): è il danno alla persona, alla sua esistenza, alla qualità della vita in generale e nel relazionarsi con gli altri, caratterizzato da un peggioramento delle condizioni di vita quotidiane; tale danno è riconosciuto e tutelato dall'art. 2 Cost..

# ***SOGGETTI CIVILMENTE RESPONSABILI***

**Art. 2046 c.c.** “L'imputabilità del fatto dannoso” stabilisce che: Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa.

**Art. 2047 c.c.** “Danno causato dall'incapace”

Relativamente alla persona priva della capacità di intendere e volere, risponde dei danni colui che si occupa di sorvegliare l'incapace, salvo che dimostri di non aver potuto impedire il fatto.

**Art. 2048 c.c.** “Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte” si sostiene che: “il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela che abitano con essi.

# LEGGE 29 maggio 2017, n. 71

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.



The graphic features the Italian coat of arms at the top left, the text "LEGGE 71/2017" in large bold letters at the top center, and a green circular badge at the top right containing the text "GIUGNO 2017". Below the coat of arms is a photograph of Elena Ferrera, a woman with dark hair, sitting at a desk. Underneath the photo is the text "ELENA FERRERA" and "SILVIA FERRERA DELLA CROCE". To the right of the photo, the text reads: "Il 3 giugno 2017 la legge viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La legge entra ufficialmente in vigore il 18 giugno 2017." The date "18 giugno 2017" is highlighted in yellow. A small red circular logo is visible in the bottom right corner.

**LEGGE 71/2017**

GIUGNO 2017

Il 3 giugno 2017 la legge viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La legge entra ufficialmente in vigore il **18 giugno 2017**.

ELENA FERRERA  
SILVIA FERRERA DELLA CROCE

Art. 1 comma 2 - Legge 29 maggio 2017, n. 71

***"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"***

# OBIETTIVO DELLA LEGGE

Il provvedimento **intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni**, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, **tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti**, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.



# ***RUOLO DELLA SCUOLA NEL CONTRASTO AL CYBERBULLISMO***

In ogni istituto tra i professori sarà individuato **un referente per le iniziative** contro il bullismo e il cyberbullismo.

Al **PRESIDE** spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore.

Più in generale, il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni territoriali.

Il **dirigente scolastico** che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) deve informare tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo.

# AMMONIMENTO

**PROVVEDIMENTO  
AMMINISTRATIVO**



Non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti, essendo sufficiente la sussistenza di un quadro indiziario che garantisca la verosimiglianza di quanto dichiarato.



Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, **ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente, varieranno in base ai casi.**



# FONTI

- BULLISMO E CYBER BULLISMO: QUALE REALTA'  
*dott.ssa Stefania Ferrante -Psicologa clinica*

- SITO UFFICIALE CARABINIERI

- RESPONSABILITA' MORALE - *Antonino Di Vincenzo*, Docente di Teologia morale, Istituto Teologico S. Tommaso, Messina